



UFFICIO URAC - ARCHIVIAZIONI MESE DI OTTOBRE 2021 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL 7 DICEMBRE 2018 PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA (G.U. N. 295 DEL 20.12.2018)				
N. PROGR.	N. PROT./ DATA	RICHIEDENTE	OGGETTO QUESITO	MOTIVAZIONE/DISPOSIZ. REGOLAMENTO
1	70796/30.9.2021	Privato cittadino	<p>Con la nota, inviata per conoscenza al CNR, si rappresenta - richiamando la relazione AIR sulla delibera 1310/2016 <i>"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"</i> (allegata alla nota) - che ANAC ha escluso tra gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, di cui all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 relativi ai contratti pubblici, i verbali di gara (avendo ritenuto sufficiente la pubblicazione degli elenchi dei verbali delle commissioni di gara). Ciò ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali.</p> <p>Si evidenzia, inoltre, che se è pur vero che i verbali delle Commissioni esaminatrici dei concorsi sono sottoposti soltanto all'accesso ex Legge 241/1990 e s.m.i., in quanto afferenti alla persona fisica, in cui vengono in rilievo dati anche tutelati sul piano della "privacy", va comunque tenuto conto che le gare <i>"sono afferenti alla sfera pubblica nella manifestazione patrimoniale della P. A."</i></p> <p>Si auspica, quindi, che l'Autorità riveda l'indicazione contenuta nella delibera n. 1310/2016 sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici, con riferimento a quanto riportato nella relazione AIR sui verbali della commissione di gara.</p>	<p>Il richiedente, non qualificato, non rientra tra i soggetti legittimati a presentare richieste di parere all'Autorità ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva.</p> <p>Inoltre, non si tratta di un quesito, ma di considerazioni in merito a quanto riportato nella relazione AIR sulla delibera 1310/2016, in cui l'Autorità aveva valutato i contributi pervenuti nella consultazione pubblica sullo schema di delibera.</p> <p>In particolare, il richiedente si limita ad auspicare l'estensione dell'obbligo di pubblicazione ai verbali della commissione di gara.</p> <p>Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e b) del citato Regolamento.</p>



2	66782/14.9.2021	Avvocato in nome e per conto di un professore universitario	<p>Con la nota si segnala - con riferimento alla nomina della commissione di un concorso per un posto di professore universitario - una serie di criticità concernenti presunte violazioni delle disposizioni del PNA, del PTPCT 2020-2022, del codice etico dell'Università e dei principi di trasparenza previsti in materia di concorsi pubblici.</p> <p>Si chiede all'Autorità (come già segnalato in una precedente nota del 15 giugno 2021, allegata all'istanza) di <i>"annullare d'ufficio [...] la procedura concorsuale in oggetto e di esercitare ogni altro potere ad essa conferito per legge, alla luce delle asserite violazioni della disciplina di trasparenza"</i>.</p> <p>Inoltre, si chiede se <i>"l'Autorità ritenga opportuno riconoscere la competenza degli Uffici URAC e UVMACT"</i>.</p> <p>Dalla nota allegata alla segnalazione, si evince anche che il professore, che aveva partecipato al concorso, ha impugnato la procedura dinanzi al TAR, con udienza fissata a novembre.</p>	<p>Il soggetto non rientra tra quelli legittimati a presentare richieste di parere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva.</p> <p>Va precisato inoltre che non si tratta di una richiesta di parere sull'interpretazione di una norma o di una indicazione fornita dall'Autorità in atto di carattere generale, ma di una segnalazione. Viene in rilievo infatti una segnalazione su presunte irregolarità/illegittimità di una procedura concorsuale, peraltro già al vaglio del giudice amministrativo.</p> <p>Per completezza si evidenzia che la segnalazione è stata già esaminata dall'ufficio di vigilanza (UVMACT) che, in considerazione del ricorso pendente e di una prima valutazione di conformità degli atti di autoregolamentazione dell'Università rispetto alle indicazioni di ANAC, ha ritenuto di non avviare un procedimento di vigilanza.</p> <p>Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e b) del Regolamento</p>
3	17066/26.02.2021	Responsabile del servizio polizia locale di un Comune in provincia di Brindisi	<p>La richiesta di parere ad ANAC trae origine dalla necessità per un Comune di evadere un'istanza di accesso agli atti inoltrata allo stesso in data 25.02.2021 (prot. 5192/2021) avente ad oggetto il rilascio di copia di un esposto per abuso edilizio per il quale è stato previsto un sopralluogo in data 4.03.2021.</p> <p>Attesa la formulazione poco chiara della nota ed in particolare non essendo chiaro se la richiesta di parere riguardasse l'istituto dell'accesso documentale ex art. 22 l.241/1990 o civico generalizzato ex art 5, co.2, d.lgs. 33/2013, ANAC ha trasmesso all'istante una nota interlocutoria</p>	<p>Va precisato che la disciplina dell'accesso ex art. 22 legge 241/1990 esula dalla sfera di competenza dell'ANAC.</p> <p>Per quanto riguarda l'istituto dell'accesso civico generalizzato, ex art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013 - come chiarito dal Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 (cfr. art. 4, lett. n)) - <i>"eventuali richieste di parere in materia di accesso civico generalizzato possono essere prese in considerazione dall'Autorità solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull'interpretazione delle Linee guida 1309/2016"</i>.</p>



			<p>(prot. 0052200 del 05/07/2021) con cui sono stati chiesti chiarimenti e precisazioni sulla richiesta di parere formulata. Tale nota tuttavia non è mai stata riscontrata.</p>	<p>Si archivia, quindi, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d) del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva, anche tenuto conto che l'istante non ha mai fatto pervenire riscontri alle richieste dell'Autorità.</p>
4	41673/25.05.2021	La nota non è firmata	<p>Con la nota in oggetto si chiede ad ANAC se la società Saba Italia – che gestisce servizi pubblici, in particolar modo parcheggi, per conto di ppaa – rientri o meno fra i soggetti dell'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del D.Lgs. 33/2013, ovvero tra le società private che si occupano di "gestione di servizi pubblici" e, in quanto tale, se sia da considerarsi soggetta agli obblighi di cui al medesimo D.Lgs. 33/2013. Con la richiesta di parere si chiede altresì – ove la società fosse tenuta alla disciplina sulla trasparenza – se l'obbligo di pubblicare i "costi contabilizzati" ex art. 32, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 33/2013, possa essere assolto mediante la pubblicazione del Bilancio, documento che contiene anche tale voce.</p> <p>Con nota Prot. N.0052718 del 06/07/2021 l'Autorità ha comunicato che ove la società non avesse trasmesso – nel termine di 30 gg dalla ricezione della stessa – il nominativo del mittente, si sarebbe provveduto ad archiviare la nota. A tale richiesta non è seguito mai alcun riscontro da parte della società.</p>	<p>La nota non è firmata e non è quindi possibile capire se sia trasmessa da soggetto legittimato (nel caso di specie il legale rappresentante della società) o meno.</p> <p>Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva, tenuto anche conto che l'istante non ha mai fatto pervenire alcun riscontro alle richieste dell'Autorità.</p>